

Deliberazione 2 novembre 2009 – VIS 107/09

Adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n.481, nei confronti della società Begas Energy International S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 novembre 2009

Visti:

- l'art. 2, comma 20, lettere c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 14 aprile 1999, n. 42;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 301/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08.

Fatto

1. L'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva conclusa con deliberazione n. 227/07 ha evidenziato che Begas Energy International S.p.A. ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di non aver esposto il c.d. coefficiente M nelle bollette, destinate ai propri clienti finali, emesse nell'anno 2006, per 11 (undici) località servite (Garlasco – ID 0025; Villasanta – ID 1286; Corato – ID 1801; Besana in Brianza – ID 2145; Alzate Brianza – ID 2179; Borgolavezzaro – ID 2568; Borzano di Albinea – ID 4502; S. Giuliano Milanese – ID 4656;

- Vertemate Con Minoprio – ID 5548; Mariano Comense – ID 5645; Carate Brianza – ID 5652).
2. Inoltre, dagli elementi in tal modo acquisiti non risultava che la predetta condotta fosse cessata, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti finali alla trasparenza dei propri documenti di fatturazione.
 3. Pertanto, con deliberazione n. 301/07, l’Autorità ha avviato, nei confronti di Begas Energy International, un’istruttoria formale per:
 - (a) l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di esporre in bolletta il valore del coefficiente M applicato, ai sensi dell’art.17, comma 3, della deliberazione n. 237/00, successivamente recepito dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
 - (b) l’adozione di un provvedimento volto ad ordinare alla medesima società di indicare nelle bollette destinate ai propri clienti finali, cui deve applicarsi il predetto coefficiente, il valore del predetto coefficiente effettivamente praticato (punto 1, lettera b).
 4. Con la medesima deliberazione n. 301/07 (punto 2), l’Autorità ha, inoltre, intimato alla società di indicare, nelle more del procedimento, sin dalla prima fattura utile e per tutte le località, il valore del coefficiente M applicato, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento.
 5. Nell’ambito del procedimento, sono stati acquisiti gli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio.
 6. Con nota in data 2 dicembre 2008 (prot. Autorità n. 37734) il responsabile del procedimento ha comunicato a Begas Energy International le risultanze istruttorie ai sensi dell’art.16, comma 1, del dPR n. 244/01.
 7. Begas Energy International ha quindi trasmesso una nota in data 22 dicembre 2008 (prot. Autorità n. 42146).

Valutazione giuridica

8. Nell’ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita dall’Autorità con deliberazione n. 237/00, in particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, l’art.17, comma 1, della deliberazione n. 237/00 ha:
 - (a) istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (c.d. coefficiente M);
 - (b) imposto che tale coefficiente sia utilizzato dagli esercenti l’attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all’energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
9. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell’altitudine della località.
10. I valori di tale coefficiente sono stati fissati nell’Allegato 2 (richiamato dall’art.17, comma 1) alla deliberazione n. 237/00, in apposite tabelle che li individuano per ciascuna zona climatica in funzione della temperatura e dell’altitudine della località.
11. L’art.17, comma 3, della medesima deliberazione ha integrato la disciplina sulla trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas naturale, di cui alla

- deliberazione n. 42/99, prevedendo che il coefficiente M applicato sia riportato nella bolletta destinata ai clienti finali.
12. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto la disciplina sopra richiamata, ivi incluso l'obbligo di cui all'art.17, comma 3, della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare che:
 - ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'esercente l'attività di vendita continui ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (art.1, commi 1 e 2);
 - i medesimi esercenti offrano ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (art.1, comma 3).
 13. Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita è tenuto ad applicare il coefficiente M e ad esporre il valore nelle relative bollette, ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dall'art.1, commi 1 e 2, della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 3 del medesimo articolo).
 14. Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00, confermando tuttavia la disciplina sul coefficiente M di cui all'art.17 della deliberazione n. 237/00.
 15. Begas Energy International avrebbe pertanto dovuto esporre il valore del coefficiente M nelle bollette emesse nell'anno 2006, destinate ai propri clienti finali serviti nelle località sopra richiamate.
 16. Invece, dalla documentazione acquisita nell'istruttoria conoscitiva, risulta che la società, per sua stessa ammissione, ha ommesso di esporre nelle predette bollette il valore del coefficiente M.
 17. La violazione contestata è stata nuovamente ammessa dalla stessa Begas Energy International che con la nota del 22 dicembre 2008 ha espressamente riconosciuto l'omessa esposizione in bolletta.
 18. Tuttavia, con la medesima nota, la società sostiene che la propria condotta sarebbe incolpevole. A tal fine, essa allega le seguenti circostanze di fatto che dimostrerebbero la propria buona fede e l'assenza di ogni intendimento di violare le disposizioni dell'Autorità:
 - pur avendo ommesso di esporre il coefficiente M, Begas Energy International lo avrebbe sempre correttamente applicato ai propri clienti finali;
 - l'errore compiuto dalla società deriverebbe dal fatto che la quasi totalità dei propri clienti sarebbe stata acquisita prima della data di entrata in vigore dell'obbligo violato (1 luglio 2001);
 - nessun danno sarebbe derivato al cliente finale, né alcun vantaggio per la società;

- Begas Energy International ha tempestivamente posto fine alla condotta omissiva provvedendo ad adeguare il contenuto delle bollette alla disciplina dell’Autorità, già a partire dal mese di novembre 2007.
19. Gli argomenti della società non sono idonei ad escluderne la responsabilità.
 20. Innanzi tutto, come affermato dalla stessa società, la buona fede è configurabile e costituisce causa di esclusione di responsabilità *“quando sussistono elementi positivi idonei a ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto”*.
 21. Nel caso di specie, l’art.17, comma 3, della deliberazione n. 237/00 (con una previsione che integra la deliberazione n. 41/99, e viene confermata dalla deliberazione n. 138/03) attribuisce chiaramente all’impresa di vendita l’obbligo di esporre nei documenti di fatturazione il valore del coefficiente M applicato.
 22. Non sussiste pertanto alcun elemento che possa aver ingenerato nella società una incolpevole convinzione contraria tale da giustificare la mancata esposizione del coefficiente M in bolletta. Né può assumere rilievo il fatto che la maggior parte dei clienti serviti da Begas Energy International sono stati acquisiti prima dell’entrata in vigore della deliberazione n. 237/00: il citato obbligo per l’impresa di vendita ha ad oggetto l’erogazione del servizio di fornitura nei confronti di tutti i clienti finali, attuali e potenziali, indipendentemente dal fatto che fossero o meno già legati da un rapporto contrattuale con l’impresa stessa.
 23. Inoltre, occorre ricordare che la diligenza richiesta, nell’adempimento degli obblighi per lo svolgimento di attività di pubblica utilità che richiedono competenze specifiche, come l’attività di vendita di gas naturale, non è la diligenza media o ordinaria (art.1176, comma 1, c.c.), ma quella c.d. specifica (art.1176, comma 2, c.c.). Pertanto, a fronte dell’inequivoco tenore letterale dell’art.17, comma 3, della deliberazione n. 237/00, Begas Energy International non poteva ritenere senza colpa di non essere tenuta all’obbligo di esposizione in bolletta del coefficiente M.
 24. Peraltro, il fatto che la società abbia correttamente applicato il coefficiente M nei valori fissati dall’Autorità è irrilevante ai fini del presente procedimento il quale non riguarda la corretta applicazione del coefficiente M bensì la sua mancata esposizione in bolletta.
 25. Inoltre, poiché la violazione contestata si sostanzia in un illecito di mera condotta, l’illecito si è perfezionato nel momento in cui Begas Energy International, nella prima fattura emessa ai propri clienti, ha ommesso di esporre il coefficiente M. Pertanto, il fatto che la società abbia successivamente posto fine alla violazione, che non sia derivato alcun pregiudizio ai clienti e che la stessa società non abbia conseguito alcun beneficio, non rileva sotto il profilo della sussistenza della violazione, ma solo della sua gravità.
 26. La società, con la citata nota del 22 dicembre 2008, ha fornito la prova di aver ottemperato all’intimazione di cui al punto 2 della deliberazione n. 301/07, esponendo in bolletta il coefficiente M a far data dal mese di novembre 2007.
 27. Viene pertanto meno il presupposto per l’adozione del provvedimento prescrittivo di cui al punto 1, lettera b), della deliberazione n. 301/07.

Quantificazione della sanzione

28. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
29. A tal fine, l'Autorità con deliberazione ARG/com 144/08, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246, in data 20 ottobre 2008 (Supplemento Ordinario n. 234), ha adottato un documento recante "*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art.2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95*".
30. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Begas Energy International non indicando il coefficiente M nelle bollette destinate ai propri clienti finali, ha disatteso norme poste dall'Autorità a tutela dei clienti finali contrattualmente più deboli ispirate alla trasparenza dei documenti di fatturazione.
31. La violazione, protrattasi per meno di due anni, risulta circoscritta ad un numero di 11 località.
32. Inoltre, la condotta illecita non è idonea a determinare indebiti vantaggi per la società, né sono state accertate conseguenze pregiudizievoli per il mercato della vendita al dettaglio e per i clienti finali serviti.
33. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, Begas Energy International non ha fornito alcun elemento in tal senso.
34. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Begas Energy International non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
35. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che non è stato possibile acquisire il valore del fatturato rilevante di Begas Energy International, non avendo quest'ultima fornito elementi al riguardo.
36. Per le suddette ragioni si ritiene di fissare l'ammontare della sanzione in euro 25.822,84

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte della società Begas Energy International S.p.A., dell'obbligo di esporre il coefficiente M in bolletta di cui alla deliberazione n. 237/00 (art.17, comma 3), come recepito dalla deliberazione n. 207/02 e dagli articoli 3 e 4 della deliberazione n. 138/03;
2. è irrogata alla società Begas Energy International S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura pari ad euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84);

3. non si ravvisano i presupposti per adottare il provvedimento di natura prescrittiva di cui all'art.2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, nei termini prospettati al paragrafo 3, lettera (b), delle motivazioni;
4. si ordina alla società Begas Energy International S.p.A. il pagamento della sanzione di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, saranno dovuti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo, si applicheranno le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
6. si ordina alla società Begas Energy International S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Begas Energy International S.p.A., Via E. Marelli 2, 20139 Milano, e pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

2 novembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis